


## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 ottobre 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Maria Cristina Gregor della divisione VI – Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla BOFROST ITALIA SPA in data 3 agosto 2018 Hanno partecipato:

- BOFROST Italia spa rappresentata dal Direttore generale Dott Gianluca Tesolin assistito dalla Dott.ssa Camilla Capasa e da Confcommercio in persona della Dott.ssa Laura Iodice
- FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UILTUCS nazionali rispettivamente in persona dei sig.ri Danilo Lelli, Mirco Ceotto e Mauro Agricola su delega della struttura nazionale. FISASCAT , territoriale in persona del sig. Franco Ciccolini unitamente alle RSA in persona dei sig.ri Giorgio Mariani e Pierluigi Tartaglione

### PREMESSO CHE:

- a) BOFROST\* ITALIA S.P.A., con sede legale in San Vito al Tagliamento (PN), è un'impresa che svolge sul territorio italiano, attività di vendita a domicilio di alimenti surgelati e presso la sede legale molteplici attività di carattere amministrativo, finanziario e IT.
- b) L'organico complessivo al 30 settembre 2018 è di n. 1.847 lavoratori dipendenti, distribuiti sul territorio nazionale.
- c) La Società applica il C.C.N.L. per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi e per la specifica figura degli operatori di vendita (compresi i consegnatari), il Protocollo Aggiuntivo degli operatori di vendita, nonché il contratto integrativo aziendale sottoscritto con le OO.SS..
- d) La Società applica anche il contratto part time sia nella forma verticale, sia orizzontale sia mista, e a tal riguardo l'azienda conferma - il carattere strutturale di tali contratti.
- e) Con comunicazione del 3 agosto 2018, BOFROST ITALIA SPA avviava una procedura di licenziamento collettivo per n 13 unità lavorative secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale individuata nella lettera di avvio della procedura stessa.
- f) Con lettera protocollata da questo ufficio in data 25 settembre 2018, la Società ha comunicato la conclusione della fase sindacale con esito negativo e, pertanto, le Parti sono state convocate per l'espletamento della fase amministrativa alla data odierna.
- g) Nel corso della presente riunione i referenti aziendali hanno dichiarato che, in risposta alla richiesta delle OO.SS., al fine di evitare riduzioni di personale, nella prospettiva di un nuovo riposizionamento sul mercato di volersi avvalere del contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016, per gli operatori di vendita consegnatari, con conseguente riduzione al minimo dell'impatto sociale.
- h) A tal fine precisano che la Società applica un orario di 40 ore settimanali, che per gli operatori di vendita (compresi i consegnatari) a norma del citato Protocollo Aggiuntivo del C.C.N.L., è riparametrato su cinque giorni a settimana, generalmente dal lunedì al venerdì.



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

- i) Le Parti pertanto, al fine di evitare la dichiarazione di esubero del personale ritengono che lo strumento del CDS di tipo difensivo, rappresenti una modalità di gestione dei processi aziendali e di salvaguardia dell'occupazione, che si realizza attraverso un più razionale impiego delle risorse lavorative.
- j) Contestualmente l'azienda dichiara di volersi avvalere della procedura di licenziamento collettivo avviata in data 3 agosto 2018 secondo l'esclusivo criterio della non opposizione.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le premesse sopra esposte formano parte integrante del presente accordo;

1. Le Parti, concordano sull'utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016
2. Ambito di applicazione: il presente accordo dispone una riduzione dell'orario di lavoro parametrata su base mensile. Il contratto di solidarietà di tipo difensivo interesserà complessivamente n. 44 lavoratori occupati come operatori di vendita consegnatari presso le sedi di Roma (n. 22), S. Lazzaro di Savena (n. 7) e Genova (n. 15), con esclusione dei profili professionali di operatore di vendita, operaio, impiegata amministrativa, responsabile e vice responsabile, quadro aziendale, in quanto in possesso di specifica professionalità e competenza e/o livello/categoria di inquadramento diversi e **quindi non fungibili** in quanto figure differenti dagli operatori di vendita consegnatari poiché svolgono un'attività di sola consegna della merce ordinata.
3. Riduzione dell'orario di lavoro:  
Le parti concordano che la riduzione oraria sarà attuata su base mensile e che la percentuale media di riduzione oraria sarà pari al 40%, da riproporzionarsi anche per i lavoratori a part time, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del D.lgs n. 148/2015, ossia della riduzione media oraria non superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e per ciascun lavoratore, della percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non superiore al 60% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. In relazione alla suddetta riduzione oraria, tutti gli elementi retributivi, comunque denominati, sia diretti che indiretti o differiti, saranno riproporzionati all'effettiva prestazione.
4. Nell'ambito del numero complessivo dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà come da elenco nominativo allegato, il personale interessato da eventi sospensivi quali malattia, infortunio, maternità o altra tipologia di assenza potrà essere inserito nel regime di integrazione salariale a far data da ciascun rientro in servizio.
5. Decorrenza e durata: Per le sedi di Roma e San Lazzaro di Savena il contratto di solidarietà, della durata di 24 mesi, decorrerà dalla data del 1° novembre 2018. Per il sito di Genova, il contratto di solidarietà della durata di 24 mesi, decorrerà dalla data del 1° gennaio 2019
6. Deroghe all'orario concordato ai sensi dell'art 21 comma 5 del D.Lgs 148/2015, è prevista la possibilità di deroga in diminuzione della riduzione dell'orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro. In tal caso l'azienda, previa informativa alle RSU/RSA firmatarie della presente intesa, ed in loro assenza alle OO.SS., potrà modificare

*Carlo...*

*AR*

*RO*

*...*

*h*

*...*

*RA*

*GA*

*...*



l'orario ridotto qui concordato, nei limiti del normale orario contrattuale. In tale ipotesi l'azienda comunicherà al lavoratore e all'Inps interessato, con un preavviso di 2 giorni, l'incremento dell'orario specificandone le modalità nonché la durata.

7. La Società anticiperà il trattamento economico di solidarietà ai lavoratori interessati dal contratto stesso, alla normale scadenza di pagamento della retribuzione.
8. La procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda in data 3 agosto 2018 viene definita per n. 13 unità lavorative secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale di cui alla lettera di avvio della procedura di licenziamento stessa.
  - Il licenziamento verrà intimato secondo l'esclusivo criterio della non opposizione entro la data del 31 luglio 2020 concordando le Parti di avvalersi della deroga prevista dall'art. 8 comma 4 della L.236/93
  - Il licenziamento sarà accompagnato da una misura di incentivo all'esodo il cui importo e le cui modalità di erogazione costituiscono oggetto di separato accordo tra le Parti.
9. Le Parti concordano di organizzare incontri con cadenza di norma trimestrale o su richiesta trimestrale per verificare l'andamento e l'utilizzo del Contratto di solidarietà.
10. L'Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti in solidarietà con la riduzione dell'orario di lavoro allegato formano parte integrante del presente contratto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione del Contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016 e di aver espletato la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della L.223/91

Per quanto non espressamente previsto ed in quanto non incompatibile con il presente verbale e con la vigente normativa, si rimanda alle intese sottoscritte a latere dalle Parti.

Questo Ufficio esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato, sottoscritto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

BOFROST ITALIA SPA

*[Handwritten signature]*  
Confederazione  
CONFCOMMERCIO  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
OO.SS  
*[Handwritten signature]*  
RSA  
*[Handwritten signature]*